



COMMISSIONE STATUTO NUOVA PESCARA

Progetto Statuto provvisorio

(licenziato nella seduta del 27 luglio 2023)

INDICE

Preambolo

Titolo I

Principi generali

(artt. 1–11)

Titolo II

Partecipazione

Capo I – Principi (artt. 12–17)

Capo II - Organismi di partecipazione (artt. 18–22)

Capo III – Istituti di partecipazione (artt. 23–30)

Capo IV – Diritti di informazione, di accesso e di partecipazione
ai procedimenti amministrativi (artt. 31–34)

Titolo III

Figure di garanzia

(artt. 35–40)

Titolo IV

Decentramento municipale

(artt. 41–61)

Titolo V

Organi di governo del Comune

Capo I – Norme generali (artt. 62–63)

Capo II – Il Consiglio comunale (artt. 64–82)

Capo III – Il Sindaco e la Giunta (artt. 83–92)

Titolo VI

Ordinamento degli uffici e personale

(artt. 93–99)

Titolo VII

Servizi e forme di collaborazione

(artt. 100–101)

Titolo VIII

Finanza e contabilità

(artt. 102–107)

Titolo IX

Revisione dello Statuto

(art. 108)

Titolo X

Norme transitorie e finali

(artt. 109–116)

PREAMBOLO

Il Comune di “Nuova Pescara” sorge dalla fusione dei Comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore per volontà espressa dai rispettivi cittadini nel *referendum* celebrato il 25 maggio 2014 e sulla base di quanto disposto dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo, avendo riguardo in particolare alle Leggi regionali n. 26 del 24 agosto 2018 e n. 13 del 17 marzo 2023.

Iter di fusione realizzato da tre soggetti giuridici dalla marcata identità preesistente e di taglia demo-territoriale disomogenea; un percorso, ad ogni modo, intrapreso all’insegna della volontà della ricerca di un punto di vista condiviso per cogliere un’occasione storica in armonia con i principi della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con Legge 30 dicembre 1989, n. 439.

La fusione è teleologicamente protesa a offrire nuove e maggiori opportunità a tutto il corpo sociale di riferimento in virtù della costituzione di una nuova forma urbana medio-adriatica capace di svolgere un positivo e fattivo ruolo nelle dinamiche locali, regionali, nazionali e transadriatiche.

La nuova comunità si dota del presente Statuto quale norma regolativa della propria vita associata, nel pieno rispetto dei principi e dei valori della Costituzione della Repubblica italiana e quale atto fondamentale inteso a garantire e a disciplinare l’esercizio dell’autonomia normativa e organizzativa del nuovo Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

In piena coerenza con il patrimonio socio-culturale delle comunità di origine, il nuovo impianto organizzativo e funzionale ambisce, in particolare, alla realizzazione di un contesto urbano ad alta capacità di solidarietà, di integrazione e di inclusione, al conseguimento di ottimali livelli di “*città intelligente*” per utilizzo di risorse e per strumenti idonei a rendere effettivi i diritti della cittadinanza digitale, alla promozione delle eccellenze del territorio, a fungere da volano e allo stesso tempo magnete per le attività economico-produttive e alla valorizzazione, nella fase ascendente del processo decisionale, dei migliori paradigmi della democrazia partecipativa nonché del rapporto si mutua implicazione tra responsabilità e potere.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il Comune di “Nuova Pescara”

1. Il Comune è ente autonomo e rappresentativo della comunità locale della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico di tutti coloro che vivono e operano sul territorio comunale nel rispetto del quadro normativo sancito dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea.
2. Attraverso gli organi elettivi, nonché mediante le forme di partecipazione e consultazione previste dalla legge e dal presente Statuto, il Comune individua gli interessi fondamentali della collettività, indirizzando l’esercizio delle funzioni al conseguimento di tali finalità.
3. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione con la Regione e con gli altri enti locali nel rispetto delle diverse posizioni istituzionali, in vista anche della graduale costituzione di un’area vasta ovvero di un’area metropolitana in grado di estendersi a comunità limitrofe.
4. In vista di una più marcata caratterizzazione quale ente di prossimità, il Comune di “Nuova Pescara” si articola in Municipi secondo quanto stabilito nel presente Statuto.
5. Il Comune esercita funzioni proprie, nonché, ai sensi delle normative vigenti, le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
6. L’Amministrazione comunale persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell’Autonomia Locale, ispirando la sua iniziativa a ideali di pace, di pacifica convivenza, di inclusione, di solidarietà e di integrazione economico-sociale.
7. Il Comune privilegia, altresì, forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri Paesi, anche extraeuropei, nei termini fissati da apposito Regolamento.

Articolo 2

Il territorio

1. Il territorio del Comune di “Nuova Pescara” è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore.

Articolo 3

Le funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nell’ambito dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso la valorizzazione delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

Articolo 4

Principi dell'azione comunale

1. Gli organi del Comune di “Nuova Pescara” improntano la propria azione al rispetto e all’attuazione in particolare dei seguenti principi e obiettivi:

- a) garantire a tutti gli appartenenti alla Comunità cittadina l’effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune;
- b) riconoscere, tutelare e promuovere i diritti, conseguenti alla residenza, al domicilio, alla dimora e di partecipazione alla vita amministrativa e la rimozione degli ostacoli che impediscono la compiuta espressione della personalità individuale e sociale dei cittadini;
- c) sostenere la solidarietà umana senza distinzioni o discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di età, di stato psico-fisico, di fattori bio-morfologici, di orientamento sessuale, di etnia od origini;
- d) assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e la predisposizione di strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo un’efficace prevenzione;
- e) assicurare la tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, la maternità e la prima infanzia, in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto della persona;
- f) promuovere e attuare politiche per le donne, che rimuovendo gli ostacoli esistenti alla realizzazione della pari opportunità, tendano a favorire l’occupazione femminile e l’equilibrio di genere;
- g) assicurare il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie;
- h) incoraggiare e sostenere le iniziative di associazioni, fondazioni e istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, aventi finalità di carattere sociale;
- i) predisporre strumenti opportuni per far fronte a esigenze di protezione civile;
- j) promuovere lo sviluppo culturale di tutti i cittadini, anche attraverso il recupero e la valorizzazione di tradizioni e consuetudini locali;
- k) incoraggiare e sostenere le attività sportive, particolarmente quelle dilettantistiche;
- l) promuovere e sostenere il turismo, incluso quello sociale e familiare;
- m) sviluppare e perseguire, nel rispetto e nella salvaguardia delle specificità culturali, una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione anche mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione;
- n) favorire e sviluppare la cultura dei diritti umani anche mediante il sostegno ad associazioni che promuovono la solidarietà con persone e popolazioni in condizioni particolarmente disagiate;
- o) recuperare, tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- p) promuovere l’iniziativa economica pubblica e privata;
- q) sostenere le attività culturali e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, anziana e della disabilità;
- r) riservare la più alta attenzione alle esigenze specifiche delle persone portatrici di disabilità e intervenire prontamente ed efficacemente affinché siano rimossi tutti gli ostacoli materiali, economici e culturali che impediscono loro di godere pienamente dei diritti di cittadinanza in modo da potersi riconoscere non solo in via di principio, ma anche in concreto quale parte integrante e attiva della realtà cittadina;
- s) promuovere la mobilità sostenibile e la transizione ecologica.

2. Il Comune inoltre:

- a) si adopera a rendere effettivo il diritto allo studio;
 - b) interviene con politiche attive a sostegno delle famiglie, e in particolare di quelle non abbienti o che presentino problematiche particolari;
 - b) promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati nella comunità locale;
 - c) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
 - d) promuove programmi per favorire lo sviluppo del terziario avanzato anche per assicurare la qualificazione professionale e perseguire l'obiettivo della piena occupazione;
 - e) favorisce, con iniziative artistiche e culturali, oltre che la crescita culturale, il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
 - f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi;
 - g) riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera e autonoma della comunità locale sulla scorta della piena consapevolezza che il volontariato, nelle forme associate e senza fine di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo; per tali ragioni si impegna a promuovere, sostenere e valorizzare il volontariato, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, nei programmi comunali e nella gestione dei servizi e, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e ambientali, dello sport e del tempo libero;
 - e) concorre alla predisposizione di tutti gli strumenti per far fronte alla protezione civile.
3. Il Comune di "Nuova Pescara", nel far propri principi e valori della Carta europea delle autonomie locali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica.

Articolo 5

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Sarà assicurata ai cittadini la conoscibilità dello Statuto, con forme idonee di pubblicità e divulgazione, in aggiunta alle forme di pubblicazione previste dalla legge.

Articolo 6

L'attività amministrativa

1. Il Comune:
 - a) adotta, come metodo della propria azione, la politica di programmazione, opportunamente coordinata con la Regione, la Provincia e altri Enti;
 - b) privilegia la consultazione con i comuni circostanti per i programmi e i progetti di rilevanza sovracomunale;

- c) informa la propria azione, ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure amministrative e del decentramento;
- d) nel promuove la trasparenza sostiene i mezzi di informazione della propria attività e favorisce l'accesso dei cittadini alle strutture dell'ente;
- e) assicura e regola la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale che associata all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- f) impronta la propria organizzazione e orienta la propria azione nel senso di semplificare il rapporto tra cittadini, tra cittadini e pubbliche amministrazioni, tra imprese e pubblica amministrazione tramite l'intelligente ricorso alle tecnologie digitali.

Articolo 7

Forme collaborative intercomunali e sovracomunali

1. Il Comune, per mezzo dei suoi organi:

- a) attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire i più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare e agevolare le fruizioni delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste;
- b) favorisce la realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, che integrano la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento e i rispettivi programmi, rendendo armonico il processo complessivo;
- c) promuove, sostiene e integra le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti, tesi allo sviluppo civico-culturale e socio-economico della cittadinanza.

Articolo 8

Ambiente e sostenibilità

1. Il Comune, per mezzo dei suoi organi:

- a) assicura la promozione e la protezione delle risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio e assume iniziative anche per una loro corretta e larga fruizione da parte dei cittadini, per concorrere all'innalzamento degli standard di qualità della vita;
- b) opera direttamente e collabora con altre istituzioni per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente, eliminare le cause di inquinamento e concorre alla tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico;
- c) provvede alla tutela e valorizzazione degli eco-sistemi della bio-diversità in rottura con visioni antropocentriche che oltremodo sviliscono o addirittura negano il rilievo delle altre forme viventi, e aderendo piuttosto agli imperativi costituzionali in materia a salvaguardia anche dell'interesse delle future generazioni;
- d) persegue la salvaguardia e la valorizzazione del mare, della costa, dei fiumi e dei bacini idrici, delle colline come elementi geo-morfologicamente caratterizzanti il territorio, intesi quali patrimonio della comunità locale, da difendere e valorizzare;
- e) valorizza la gestione del verde e tutela le riserve naturali;

- f) favorisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale;
- g) si impegna per la salvaguardia e la tutela paesaggistica e ambientale del proprio territorio, con particolare attenzione al sistema collinare;
- h) contrasta il fenomeno del “consumo del suolo”;
- i) progetta e persegue in modo intelligente la gestione delle risorse naturali in vista del conseguimento sia della sostenibilità economica che dell’autosufficienza energetica. Al fine di migliorare la qualità di vita della cittadinanza promuove in particolare la costituzione di comunità energetiche.

Articolo 9

Caratteristiche e specificità

1. “Nuova Pescara” è “Città Dannunziana”, suolo natio di fervidi ingegni e di eletti ed eroici animi che hanno onorato in tutte le epoche in patria e all’estero il nome della Città e dell’Abruzzo.

Articolo 10

Sede

1. La sede del Comune di “Nuova Pescara” è posta nel Palazzo di Città in Piazza Italia.
2. Nella sede si riuniscono tutti gli organi comunali.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono, in forza di particolari esigenze, deliberare di svolgere le proprie riunioni in altra sede.

Articolo 11

Simboli e segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Città di Nuova Pescara”, concesso con decreto del Presidente della Repubblica, e con il proprio stemma, come da allegato che reca anche il motto nel cartiglio posto al di sotto dello stemma (Allegato n. 1, che forma parte integrante del presente Statuto).
2. Il “Gonfalone di Città” è rappresentato dal drappo come da allegato (Allegato n. 2, che forma parte integrante del presente Statuto).
3. Il Gonfalone, custodito nel palazzo di Città, costituisce il simbolo della città.
4. Il Comune tutela l’onore e la dignità dei suoi segni distintivi. Il loro uso è disciplinato da apposito Regolamento.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE
CAPO I
PRINCIPI

Articolo 12

La partecipazione

1. Il Comune assicura la più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nella gestione della città e garantisce un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e sulle scelte dell'Amministrazione.
2. Nello svolgimento delle funzioni di interesse pubblico, il Comune riconosce e garantisce il principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso attività che possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle formazioni sociali. Il Comune valorizza e promuove l'associazionismo e il volontariato che operano in ogni sfera socialmente significativa.
3. Lo Statuto e il *Regolamento sulla partecipazione* fissano i modi e i limiti per la partecipazione e la consultazione delle forme associative e del volontariato alla adozione di specifici provvedimenti che interessano la comunità locale, anche secondo i criteri della democraticità della loro organizzazione interna e del loro grado di effettiva rappresentatività degli interessi generali e diffusi.

Articolo 13

La titolarità dei diritti di partecipazione

1. Salvo limite d'età più elevato nei casi stabiliti dal *Regolamento sulla partecipazione*, sono titolari dei diritti di partecipazione tutti i soggetti maggiori di sedici anni residenti nel territorio comunale o che vi esercitano stabilmente la propria attività di lavoro o studio.
2. Della titolarità di diritti di partecipazione godono anche stranieri e apolidi nei limiti e secondo i criteri previsti dal *Regolamento sulla partecipazione*.

Articolo 14

Comitati e associazioni

1. Il *Regolamento sulla partecipazione* disciplina l'istituzione di un Albo municipale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale. I requisiti per ottenere la registrazione sono fissati da apposite norme regolamentari.
2. Il Comune valorizza il rapporto con i Comitati civici, vale a dire tutte quelle forme espressione di partecipazione collettiva e spontanea che interpretino esigenze di stampo locale tramite proposte e suggerimenti, ma che sono prive di funzioni di rappresentanza territoriale. Un apposito *Regolamento* disciplina l'ambito territoriale, le attribuzioni, gli organi, il funzionamento e la gestione finanziaria dei Comitati civici.

Articolo 15

Sostegni alle associazioni

1. Il Comune favorisce e, all'occorrenza, sostiene con appositi interventi e contributi le associazioni senza fini di lucro e le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui al precedente articolo

che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, della tutela dell'ambiente e di tutte quelle che contribuiscono al progresso civile e sociale della Città.

2. Le associazioni senza fini di lucro e le organizzazioni di volontariato possono ottenere in uso beni o strutture comunali, nonché richiedere e beneficiare di sovvenzioni e contributi comunali, nelle forme e secondo i criteri fissati nel *Regolamento sulla partecipazione*.

3. In capo alle associazioni che ottengono i benefici di cui al presente articolo grava l'obbligo di presentare un rendiconto annuale.

Articolo 16

Il volontariato

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, al progresso civile, sociale e culturale, alla tutela dell'ambiente.

2. A tal fine sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

Articolo 17

Enti del Terzo settore

1. Ai fini di un migliore e più largo intervento in capo sociale, il Comune favorisce e sostiene gli Enti del Terzo settore, quale insieme di soggetti giuridici che costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà e che, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e ai relativi controlli, sono rivolti a perseguire il bene comune e a svolgere attività di interesse generale senza fini di lucro.

2. Gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, possono iscriversi all'Albo comunale delle associazioni, di cui all'articolo 14, primo comma, del presente Statuto.

3. Il sistema di relazioni tra i soggetti pubblici comunali e gli Enti del Terzo settore è improntato al principio della collaborazione. Apposito Regolamento disciplina tale sistema di relazioni, nonché i criteri e le modalità di sostegno comunale ai soggetti di cui al precedente comma.

CAPO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 18

Assemblee civiche

1. Il Sindaco, su richiesta di un congruo numero di cittadini stabilito dal *Regolamento sulla partecipazione*, può indire assemblee pubbliche con appartenenti a categorie sociali, economiche e culturali per dibattere di problemi loro riguardanti.

2. Le modalità attuative e gli effetti delle deliberazioni di tali organismi sono precisati nel *Regolamento sulla partecipazione*.

Articolo 19

Consulte cittadine

1. Le Consulte sono organismi volti a favorire l'aggregazione di interessi diffusi, nonché a valorizzare e promuovere la partecipazione di libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti e istituzioni all'Amministrazione attraverso l'adozione di proposte o pareri.
2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione di Consulte nei seguenti ambiti di interesse: pari opportunità; comunità extra-nazionali presenti sul territorio nazionale; soggetti con disabilità; ambiente e protezione civile; studenti universitari; sport; giovani; turismo; cultura. Ulteriori tipologie di Consulte possono essere previste nel *Regolamento sulla partecipazione*.
3. Le Consulte sono costituite da esperti indicati dalle associazioni iscritte nell'Albo comunale previsto all'articolo 14, primo comma, del presente Statuto e dotati dei requisiti previsti nel *Regolamento sulla partecipazione*, le cui norme, inoltre, fissano nel dettaglio la composizione di ciascuna Consulta.
4. Il Comune promuove incontri con le categorie interessate in occasione dell'approvazione del bilancio, del Piano Regolatore Generale e degli altri strumenti di programmazione, secondo le modalità stabilite dal *Regolamento sulla partecipazione*.

Articolo 20

Consigliere aggiunto per la partecipazione dei cittadini stranieri

1. In rappresentanza di cittadini extra-comunitari e apolidi è prevista l'elezione di un Consigliere aggiunto.
2. Il possesso dei requisiti per l'elettorato sia attivo che passivo e la modalità di elezione sono disciplinati da apposito Regolamento.
3. Il Consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Articolo 21

Bilancio partecipativo

1. Il Consiglio comunale, nei termini e con le modalità fissate nel *Regolamento sulla partecipazione*, adotta il bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta finalizzato a rendere partecipe la cittadinanza quanto alla programmazione e alla destinazione di parte delle risorse in ogni esercizio finanziario destinate a comporre la previsione di spesa pianificata dall'Amministrazione.
2. Una quota delle risorse contenute nel bilancio comunale di previsione è destinata in ogni esercizio finanziario alla realizzazione, nei termini e con le modalità fissate nel *Regolamento sulla partecipazione*, di percorsi di bilancio partecipativo articolati tra i Municipi.

Articolo 22

Consigli comunali dei piccoli e dei giovani

1. Al fine di interessare e coinvolgere i bambini e i ragazzi nella vita sociale e comunale e stimolare lo sviluppo della coscienza civica, il Comune, nei termini e con le modalità di candidatura e funzionamento fissate nel *Regolamento sulla partecipazione*, promuove la realizzazione del "Consiglio comunale dei bambini e delle bambine" e del "Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze".
2. I Consigli comunali di cui al comma precedente deliberano con funzioni consultive, in raccordo con i Consigli municipali, in materia di verde pubblico e giardini, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 23

Consultazioni dei cittadini

1. L'Amministrazione procede alla consultazione di associazioni, di comitati e di particolari categorie di cittadini rappresentativi di settori economici, sociali e culturali presenti sul territorio, mediante *forum*, audizioni o altri strumenti idonei a conoscere l'orientamento degli stessi su problematiche riguardanti peculiari azioni e attività intraprese o da intraprendere.
2. Gli organi comunali, nei termini e con le modalità fissate nel *Regolamento sulla partecipazione*, possono promuovere sondaggi tramite questionari o altre forme tecniche di rilevazione anche limitatamente a fasce di popolazione e zone di territorio, ad esclusione di quelli di natura elettorale o politico-partitico.

Articolo 24

Atti di indirizzo dei cittadini

1. Tutti, in forma singola o associata, possono chiedere ragione di determinati comportamenti, attivi od omissivi, dell'Amministrazione, chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità attraverso istanze, petizioni, proposte, segnalazioni e reclami diretti al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale ovvero ancora agli organi comunali competenti nei termini, con le modalità e gli effetti disciplinati dal *Regolamento sulla partecipazione*.
2. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e ogni altro organo comunale si impegnano, secondo la propria competenza e nei termini stabiliti del *Regolamento sulla partecipazione*, a sottoporre all'esame dei membri della Giunta comunale o delle Commissioni consiglieri competenti gli atti di cui al precedente comma.
3. Secondo le modalità e nei termini specificati nel *Regolamento sulla partecipazione* sono previste sessioni di Consiglio comunale con la finalità di consentire ai cittadini di proporre domande (interrogazioni) relativamente a questioni di interesse pubblico generale inerenti problematiche del territorio comunale di competenza del Consiglio o della Giunta.

Articolo 25

Petizioni e proposte

1. Tutti, con atto scritto e sottoscritto, possono rivolgere petizioni o proposte al Sindaco e al Consiglio comunale per esporre comuni necessità, indicare problematiche o criticità della realtà cittadina e chiedere l'adozione di provvedimenti.
2. Se tali petizioni o proposte sono presentate da 500 (cinquecento) soggetti titolari del diritto di partecipazione sono qualificate come petizioni o proposte collettive. Le petizioni e le proposte collettive devono indicare 5 (cinque) sottoscrittori promotori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
3. Il *Regolamento sulla partecipazione* stabilisce le modalità di sottoscrizione, i criteri di ammissibilità e di esame, nonché i possibili effetti delle petizioni e delle proposte individuali e collettive.

4. Le Associazioni iscritte nell'albo comunale previsto all'articolo 14, primo comma, del presente Statuto possono presentare petizioni agli organi comunali nei termini, con le modalità e gli effetti disciplinati dal *Regolamento sulla partecipazione*.

Articolo 26

Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di specifici atti amministrativi di competenza degli organi comunali si esercita mediante la proposta sottoscritta da almeno 1.000 (mille) cittadini residenti, con firme autenticate nei modi previsti del *Regolamento sulla partecipazione*.
2. I proponenti, attraverso il Comitato dei promotori costituito nei termini e secondo i criteri fissati dal *Regolamento sulla partecipazione*, devono predisporre uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa e accompagnata da una relazione illustrativa.
3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto entro 90 (novanta) giorni dal deposito del testo secondo quanto specificato nel *Regolamento sulla partecipazione*.
4. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità e i poteri anche di controllo del Comitato dei promotori sono disciplinati del *Regolamento sulla partecipazione*.

Articolo 27

Referendum consultivo

1. Il *referendum consultivo* è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città e il suo sviluppo.
2. Possono richiedere lo svolgimento di *referendum consultivi*: il 5% (cinque per cento) di tutti coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; i due terzi dei Consigli municipali con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuno di essi; il Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Il quesito oggetto di *referendum consultivo* deve avere riferimento a materie di esclusiva competenza locale.
4. In ogni caso, non può essere indetto alcun *referendum* che abbia ad oggetto:
 - a) le materie dal contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale;
 - b) le norme dello Statuto del Comune e di Aziende speciali comunali;
 - c) gli atti costitutivi di Società per azioni o Società a responsabilità limitata a partecipazione comunale;
 - d) le norme del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*;
 - e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche del personale e le relative variazioni, i regolamenti organizzativi interni dell'ente;
 - f) i tributi locali, le tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - g) il bilancio preventivo e consuntivo, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica e i piani di investimento;
 - h) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - i) i provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - j) i provvedimenti inerenti all'accensione di mutui o all'emissione di prestiti;

k) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

5. Il quesito deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta chiara e univoca degli aventi diritto di voto e di rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal suo eventuale accoglimento. Il quesito deve altresì indicare la copertura dei relativi oneri. Dopo il suo deposito in Comune ai sensi del *Regolamento sulla partecipazione* e prima dell'inizio della raccolta delle firme il quesito è sottoposto a una valutazione di ammissibilità secondo i criteri indicati nel presente articolo. Il controllo di ammissibilità del quesito è espletato dal Collegio dei garanti, di cui all'articolo 29 del presente Statuto, nei termini, con le modalità e gli effetti disciplinati dal *Regolamento sulla partecipazione*, il quale fissa anche le prerogative del Comitato dei promotori.

6. Il risultato del *referendum* è valido quando alla consultazione abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e il quesito è approvato quando questo abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale predisporre conforme atto deliberativo, da sottoporre all'esame del Consiglio nella prima seduta utile successiva.

Articolo 28

Referendum propositivo o di indirizzo

1. Il *referendum propositivo o di indirizzo* ha la finalità di proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali.

2. Possono richiedere lo svolgimento di *referendum propositivi o di indirizzo*: il 7% (sette per cento) di tutti coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; i due terzi dei Consigli municipali con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuno di essi; il Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il risultato del *referendum* è valido quando alla consultazione abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto e il quesito è approvato quando questo abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Nel caso di esito favorevole del *referendum*, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale o il diverso organo competente è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del *referendum* medesimo.

5. Al *referendum propositivo o di indirizzo* si applica, ove non diversamente indicato, la disciplina prevista per il *referendum consultivo*.

Articolo 29

Collegio dei garanti

1. Il compito di valutare l'ammissibilità delle richieste referendarie e la legittimità delle stesse ai sensi di legge, del presente Statuto e del *Regolamento sulla partecipazione* è rimesso ad apposito Collegio dei garanti.

2. Il Collegio dei garanti svolge altre funzioni ed esercita prerogative e poteri nei limiti di quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal *Regolamento sulla partecipazione*.

3. Detto Collegio è composto secondo le modalità e i criteri fissati dal *Regolamento sulla partecipazione*.

Articolo 30

Svolgimento dei referendum

1. È ammessa, nel corso dell'anno solare, una sola consultazione referendaria, nella quale, tuttavia, possono essere raggruppati un massimo di cinque quesiti referendari
2. Possono svolgersi *referendum* comunali in concomitanza con altre operazioni di voto.
3. È fatto divieto di proporre altro *referendum consultivo, abrogativo o propositivo o di indirizzo* sullo stesso quesito prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dallo svolgimento della precedente consultazione referendaria.
4. Le modalità di promozione, di ammissibilità, di svolgimento del *referendum* e le questioni connesse, ivi comprese le modalità operative del Collegio dei Garanti, la fissazione dei termini, le modalità per lo svolgimento delle consultazioni referendarie e la proclamazione dei risultati, dovranno essere disciplinate dal *Regolamento sulla partecipazione*.
5. Nei termini e secondo le modalità del *Regolamento sulla partecipazione* può essere decretata la sospensione delle operazioni referendarie nel caso di intervento dell'Amministrazione sulla materia oggetto del quesito referendario.

CAPO IV

DIRITTI DI INFORMAZIONE, DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 31

Diritto di informazione

1. L'Amministrazione comunale impronta la propria azione al pieno rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede in ogni profilo relativo al rapporto con altre amministrazioni e con i cittadini. A tal fine riconosce l'informazione come diritto e valore essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle categorie o delle imprese.
3. Nel rispetto della trasparenza, della semplificazione e della digitalizzazione dell'attività amministrativa, la pubblicazione avviene con strumenti informatici e telematici, ivi compreso l'Albo Pretorio online, che il Comune predispone per rendere effettivo l'esercizio del diritto di informazione.

Articolo 32

Diritto di accesso

1. L'Amministrazione comunale si conforma al principio secondo cui l'accesso ai documenti amministrativi comunali costituisce istituto avente finalità di pubblico interesse e necessario per la partecipazione dei cittadini, come singoli o associati, all'attività amministrativa comunale. Il *Regolamento per l'informazione, l'accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo* prevede in proposito ogni misura organizzativa idonea.

Articolo 33

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Il Comune provvede alla istituzione di un Ufficio autonomo per l'informazione e per le relazioni con il pubblico, avente la funzione di porsi come tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di informazione e di accesso e il titolare dell'ufficio e/o il responsabile del procedimento.
2. L'Ufficio fornisce all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti, ai documenti e allo stato dei procedimenti e svolge ogni altra attività prevista dal *Regolamento per l'informazione, l'accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo*.

Articolo 34

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento amministrativo può essere preceduta da una istruttoria pubblica.
2. Il Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti può indire un'istruttoria pubblica quando essa è richiesta alternativamente dalla Giunta, da un quinto dei consiglieri, da almeno due Capigruppo del Consiglio ovvero da almeno due Consigli municipali; il Consiglio comunale deve

indire un'istruttoria pubblica quando essa è supportata da almeno 2.000 (duemila) firme di residenti nel Comune.

3. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta deve essere presentata da un Comitato promotore composto da non meno di 20 (venti) cittadini residenti nel Comune il quale deve provvedere alla raccolta firme entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della richiesta di istruttoria presso la Segreteria generale.

4. A seguire, l'istruttoria deve essere indetta entro i successivi 60 (sessanta) giorni decorrenti dal deposito presso la Segreteria generale delle firme raccolte.

5. L'istruttoria è convocata dal Sindaco o da un suo delegato e si svolge nella forma e con la garanzia del pubblico contraddittorio, che ha luogo ed è organizzato nelle modalità e secondo i criteri fissati dal *Regolamento per l'informazione, l'accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo*.

6. L'istruttoria deve essere conclusa entro tempi certi e ragionevoli. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

7. È assicurata adeguata pubblicità sul sito del Comune della richiesta di istruttoria, ivi compresa la modalità di raccolta delle firme necessarie, della modalità di svolgimento dell'istruttoria e del provvedimento finale.

8. Al *Regolamento per l'informazione, l'accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo* è demandata la disciplina relativa sia alla precisazione del novero dei soggetti, individuali e collettivi, abilitati a partecipare all'istruttoria pubblica sia ogni altro aspetto procedimentale di quest'ultima.

TITOLO III **FIGURE DI GARANZIA**

Articolo 35

Garante per i diritti della persona disabile

1. È istituito il *Garante della persona disabile* al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili, con particolare riguardo per quanto attiene al diritto al lavoro, alla salute, alla formazione, alla crescita culturale anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive e, più in generale, al diritto alla socializzazione.
2. Il *Garante* svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel Comune di "Nuova Pescara" in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale o regionale e dal *Regolamento sulle Figure di garanzia*.
3. L'elezione, il funzionamento del *Garante* e i profili procedurali relativi all'attività dal medesimo esercitata sono disciplinati dal *Regolamento sulle Figure di garanzia*.

Articolo 36

Garante per i diritti degli animali

1. È istituito il *Garante per la tutela degli animali*.
2. L'azione del *Garante* è finalizzata alla tutela di tutti gli animali da affezione e non che vivono sul territorio del Comune di "Nuova Pescara".
3. L'elezione, i poteri, il funzionamento del *Garante* e i profili procedurali relativi all'attività dal medesimo esercitata, sono disciplinati dal *Regolamento sulle Figure di garanzia*.

Articolo 37

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

1. Il Comune istituisce il *Garante dei diritti delle persone private della libertà personale* al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali, nel rispetto della normativa di legge, delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il *Garante* svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al comma precedente, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di "Nuova Pescara", con riferimento alle competenze dell'Amministrazione, tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi ed in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al primo comma sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla salute, alla formazione, alla crescita culturale anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.
4. L'elezione, i poteri, il funzionamento del *Garante* e i profili procedurali riferiti all'attività da esso esercitata sono disciplinati dal *Regolamento sulle Figure di garanzia*.
5. Il *Garante* di cui al presente Statuto può raccordare la sua azione con quella del *Garante delle persone private della libertà personale* operante a livello regionale.

Articolo 38

Garante per i diritti della Terza età

1. È istituito il *Garante dei diritti della Terza età* al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi delle persone anziane.
2. Il *Garante* svolge la propria azione nei confronti delle persone anziane che siano domiciliate o residenti nel comune di "Nuova Pescara" in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. L'elezione, i poteri, il funzionamento del *Garante* e i profili procedurali riferiti all'attività da esso esercitata sono disciplinati dal *Regolamento sulle Figure di garanzia*.

Articolo 39

Garante dei diritti degli studenti universitari

1. È istituito il *Garante dei diritti degli studenti universitari* al fine di promuovere il più alto livello possibile di esercizio del diritto allo studio, tenendo in particolare considerazione i bisognosi e i meritevoli, anche ai fini della partecipazione alla vita civile e alla fruizione da parte degli stessi dei servizi comunali, con particolare riguardo per quanto attiene alla salute, alla formazione, alla crescita culturale anche mediante la pratica di attività culturali e sportive.
2. Il *Garante* svolge la propria azione in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. L'elezione, i poteri, il funzionamento del *Garante*, i profili procedurali e i contenuti specifici riferiti all'attività da esso esercitata sono disciplinati dal *Regolamento sulle Figure di garanzia*.

Articolo 40

Garante dei diritti dei minori

1. È istituito il *Garante dei diritti dei minori* al fine tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età.
2. Il *Garante* svolge la propria azione nei confronti delle persone di minore età domiciliate o residenti nel comune di "Nuova Pescara" in conformità a quanto stabilito in materia a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dalla vigente normativa statale e regionale.
3. L'elezione, i poteri, il funzionamento del *Garante* e i profili procedurali riferiti all'attività da esso esercitata sono disciplinati dal *Regolamento sulle Figure di garanzia*. Nei limiti delle previsioni regolamentari, ricorda la sua azione a quella dell'*Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, o figura analoga, operante a livello nazionale.

TITOLO IV DECENTRAMENTO MUNICIPALE

Articolo 41

Articolazione del Comune in Municipi

1. Il territorio del Comune è articolato in 4 (quattro) Municipi rappresentativi delle rispettive comunità locali:

- “*Municipio I - Spoltore*”, la cui perimetrazione territoriale coincide con quella del cessato Comune di Spoltore;

- “*Municipio II - Montesilvano*”, la cui perimetrazione territoriale coincide con quella del cessato Comune di Montesilvano;

- “*Municipio III – Castellamare*”, la cui perimetrazione territoriale coincide con quella del cessato Comune di Pescara limitatamente alla porzione della stessa situata a nord del fiume Pescara;

- “*Municipio IV – Portanuova*”, la cui perimetrazione territoriale coincide con quella del cessato Comune di Pescara limitatamente alla porzione della stessa situata a sud del fiume Pescara.

2. Lo stemma ed eventuali altri simboli identificativi dei Municipi sono deliberati dal Consiglio comunale d’intesa con i rispettivi Consigli municipali.

3. I Municipi, in quanto strutture istituzionali di immediata prossimità per le comunità di riferimento, esercitano funzioni atte a realizzare un effettivo e democratico coinvolgimento nella gestione amministrativa del territorio. Coinvolgimento che, nei limiti della legge e dello Statuto, può interessare tanto la fase decisionale ascendente (o di programmazione) che quella discendente (o esecutivo-attuativa).

4. I Municipi, quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione di servizi, esercitano un’azione amministrativa propria a livello locale svolgendo le funzioni loro attribuite dallo Statuto e, in coerenza con quest’ultimo, dal *Regolamento comunale sui Municipi* ovvero loro delegate dal Comune di “Nuova Pescara”.

5. I Municipi curano gli interessi e promuovono lo sviluppo delle rispettive comunità locali nella cornice dei fini e valori unitari del Comune di “Nuova Pescara”.

Articolo 42

I territori municipali

1. La perimetrazione territoriale dei Municipi ha come obiettivo l’individuazione di aree integrate ed equilibrate per sviluppo e tenendo conto della presenza di servizi e di uffici pubblici in funzione dei bisogni espressi dagli insediamenti ivi presenti, delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti medesimi, delle vocazioni e delle specificità dei diversi territori.

2. Il Consiglio comunale, seguendo le stesse procedure previste per la revisione dello Statuto, può mutare numero, denominazione e delimitazione territoriale dei Municipi.

3. Le suddivisioni amministrative della città, relative all’articolazione dei servizi sul territorio ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza del Comune, coincidono, di regola, con la delimitazione territoriale dei Municipi o loro multipli.

Articolo 43

Organi del Municipio

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio municipale, il Presidente del Municipio, il Vice-Presidente del Municipio e la Giunta municipale.
2. La funzione di raccordo tra Municipi e Comune è affidata alla Conferenza dei Municipi. Altre sedi permanenti di consultazione e di cooperazione possono essere disciplinate nel *Regolamento comunale sui Municipi*.
3. Agli organi dei Municipi si applicano in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità le disposizioni vigenti per i Consiglieri comunali nei termini della legge e del presente Statuto.
4. I Consigli dei Municipi di cui al primo comma dell'articolo 41 del presente Statuto sono composti come segue:
 - "*Municipio I - Spoltore*" 12 (dodici) consiglieri;
 - "*Municipio II - Montesilvano*" 16 (sedici) consiglieri;
 - "*Municipio III – Castellamare*" 16 (sedici) consiglieri;
 - "*Municipio IV – Portanuova*" 16 (sedici) consiglieri.

Nei numeri dei Consiglieri municipali dianzi indicati non è da computarsi il Presidente del Municipio. Il numero degli Assessori municipali non può essere superiore a 4 (quattro): al fine di garantire l'equilibrio di genere in seno alla Giunta municipale al più 2 (due) degli assessori municipali possono essere esterni al Consiglio municipale.

5. I Municipi garantiscono il rispetto del principio dell'equilibrio di genere negli organi collegiali elettivi e non elettivi.

Articolo 44

Il Consiglio di Municipio

1. Il Consiglio di Municipio è l'organo deliberante di indirizzo e di controllo amministrativo del Municipio.
2. I Consigli di Municipio sono eletti contemporaneamente al Consiglio comunale e durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio comunale.
3. I Consigli di Municipio decadono con lo scioglimento del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio di Municipio è, altresì, sciolto:
 - a) in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri assegnati o in caso di decadenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - b) in caso di riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio di Municipio;
 - c) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente del Municipio;
 - d) per le altre cause previste dalla normativa nazionale per lo scioglimento del Consiglio comunale.
5. Ricorrendo una delle condizioni sopra citate, lo scioglimento anticipato di un Consiglio di Municipio è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, che ne dà immediata comunicazione al Prefetto per l'indizione delle nuove elezioni. Il Consiglio di Municipio rieletto resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale. Qualora lo scioglimento anticipato del Consiglio di Municipio si verifichi nell'ultimo anno del mandato elettorale del Consiglio comunale non si procede alla rielezione del Consiglio medesimo. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio di Municipio e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni di

ordinaria amministrazione del Municipio sono esercitate da un Commissario nominato dal Prefetto; nel caso di scioglimento del Consiglio di Municipio conseguente a fenomeni di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso o similari trova applicazione la normativa statale prevista per lo scioglimento del Consiglio comunale per le medesime cause.

6. Il Consiglio comunale adotta il *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Consigli di Municipio*.

Articolo 45

Status del Consigliere municipale

1. Lo *status* dei Consiglieri di Municipio è equiparato, per quanto compatibile, a quello dei Consiglieri comunali.

2. Nei termini del *Regolamento comunale sui Municipi* i Consiglieri municipali ricevono per la partecipazione a Consigli e Commissioni municipali gettoni di presenza ed eventuali indennità di carica e rimborsi nei limiti e nella misura fissati dalla legge.

3. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici comunali, nonché da enti, istituzioni, società partecipate e altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le modalità stabilite dal *Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni*.

Articolo 46

Elezione dei Consigli di Municipio

1. Ciascun Consiglio di Municipio è eletto a suffragio diretto dai cittadini residenti nel Municipio titolari del diritto politico all'elettorato attivo, contestualmente al Consiglio comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Municipio. In quest'ultimo caso, la votazione si attua in una sola giornata.

2. All'elezione dei Consigli di Municipio si applica, per quanto compatibile e per quanto non previsto dal presente Statuto, la normativa per l'elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti. Ulteriori previsioni al riguardo, in particolare in materia di equilibrio di genere, possono essere dettate dal *Regolamento comunale sui Municipi*.

Articolo 47

Il Presidente del Municipio

1. Il Presidente del Municipio rappresenta il Municipio, convoca e presiede la Giunta municipale, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti di competenza del Municipio, esercita le ulteriori funzioni attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti o delegate dal Sindaco.

2. Il Presidente del Municipio rimane in carica finché resta in carica il Consiglio municipale.

3. Il Presidente del Municipio uscente è rieleggibile consecutivamente solo una volta. È, tuttavia, consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a metà del mandato più un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Municipio comporta la cessazione dalla carica di Presidente e lo scioglimento del Consiglio di Municipio. La presentazione della mozione di sfiducia deve

essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

Articolo 48

Elezione del Presidente del Municipio

1. Il Presidente del Municipio è eletto a suffragio diretto dai cittadini residenti nel Municipio titolari del diritto politico all'elettorato attivo contestualmente al Consiglio municipale.
2. All'elezione del Presidente di Municipio si applica, per quanto non previsto dal presente Statuto e per quanto compatibile, la normativa per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti. Ulteriori previsioni al riguardo possono essere dettate dal *Regolamento comunale sui Municipi*.
3. Il Presidente del Municipio nomina un Vice-Presidente di Municipio tra i componenti la Giunta di Municipio.
4. In caso di impedimento o cessazione dalla carica di Presidente del Municipio per morte, impedimento permanente, dimissioni, rimozione o decadenza nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le funzioni del Presidente di Municipio sono provvisoriamente esercitate dal Vice-Presidente di Municipio. Il Vice-Presidente esercita altresì tutte le funzioni delegategli dal Presidente del Municipio e previste ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti.
5. All'istituto delle dimissioni del Presidente di Municipio si applica la stessa disciplina prevista per l'omologo istituto del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Articolo 49

Presidenza del Consiglio di Municipio

1. Il Consiglio del Municipio è presieduto dal Presidente di Municipio e, in assenza o in caso di impedimento temporaneo di questi, dal Vice-Presidente di Municipio.
2. Il Presidente di Municipio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Municipio conformemente a quanto previsto nel *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Consigli di Municipio*.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente e del Vice-Presidente del Municipio le funzioni di convocazione e presidenza sono svolte dal "Consigliere anziano".

Articolo 50

Le Commissioni municipali, permanenti e speciali

1. Il Consiglio di Municipio costituisce, tra i suoi componenti, Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, consultive e di proposta sugli atti di sua competenza. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere.
2. Il Consiglio di Municipio può, altresì, costituire tra i suoi componenti Commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento del Municipio.
3. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo è attribuita alle opposizioni.
4. Il *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Consigli di Municipio* disciplina l'oggetto, il numero massimo e il funzionamento delle Commissioni.

5. Le Commissioni sono costituite entro la terza seduta del Consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla elezione del Presidente di Municipio e comunque non oltre sessanta giorni dalla convalida degli eletti.

Articolo 51

La Giunta di Municipio

1. La Giunta quale organo esecutivo del Municipio:

a) collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio municipale, nel governo del Municipio;

b) opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti non rientranti nelle competenze del Consiglio e del Presidente di Municipio e dei dirigenti.

2. La Giunta è composta dal Presidente di Municipio e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori nominati dal Presidente di Municipio. Il consigliere di Municipio nominato Assessore deve dimettersi, al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

3. Della nomina degli Assessori viene data comunicazione dal Presidente al Consiglio municipale nella prima seduta utile. Il Presidente può sostituire uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio municipale.

4. Il Presidente di Municipio presiede la Giunta, ne promuove e coordina l'attività, procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno.

5. Il Presidente di Municipio assegna a ogni Assessore una o più deleghe specifiche nell'ambito delle competenze peculiari della Municipalità.

6. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio ovvero in caso di approvazione di mozione di sfiducia al Presidente o in caso di scioglimento del Consiglio municipale.

7. I componenti della Giunta del Municipio hanno diritto di percepire un'indennità di funzione onnicomprensiva nei limiti e nella misura fissati dalla legge.

Articolo 52

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a livello municipale

1. Le cariche di Presidente di Municipio, di Consigliere municipale e di Assessore municipale sono incompatibili con quelle di Sindaco, di Consigliere comunale e di Assessore comunale.

2. Le cariche di Presidente di Municipio, di Consigliere municipale e di Assessore municipale si possono assumere esclusivamente all'interno di un singolo Municipio.

3. È vietata la candidatura in più Municipi per le cariche di Presidente di Municipio e di Consigliere municipale.

4. Si applicano agli organi municipali tutte le altre cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente per i corrispondenti organi in ambito comunale.

Articolo 53

Risorse umane, finanziarie e strumentali del Municipio

1. I Municipi dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali coerenti con le funzioni effettivamente attribuite o delegate e proporzionate alle risorse di cui il Comune dispone complessivamente.

2. L'entità delle risorse finanziarie spettanti a ciascun Municipio è determinata dal Consiglio comunale in base a criteri di riparto oggettivi che tengono conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei Municipi medesimi.
3. I Municipi concorrono, per quanto di competenza, alla definizione del Bilancio del Comune di "Nuova Pescara" ed alle relative variazioni di Bilancio, alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio e al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità della loro partecipazione e i conseguenti rapporti con gli organi dell'Ente comunale sono individuati nel *Regolamento comunale sui Municipi* e nel *Regolamento (comunale) di contabilità*, con particolare riguardo ai compiti della Conferenza dei Presidenti di Municipio, di cui all'articolo 57 del presente Statuto, e alle competenze di ciascun organo.
4. Previa attività di armonizzazione della Conferenza dei Presidenti di Municipio, i Consigli di Municipio approvano un documento programmatico da inserirsi nei documenti di programmazione dell'Ente comunale.
5. Le risorse attribuite ai Municipi nell'ambito del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio comunale sono iscritte secondo la classificazione del Bilancio prevista dalle norme nel tempo vigenti e articolate per ciascun Municipio.
6. I Municipi, nel rispetto delle competenze specifiche dei propri organi e delle modalità procedurali all'uopo previste, deliberano annualmente gli atti di indirizzo generale e di pianificazione degli interventi, sulla base delle spese assegnate per la gestione dei servizi e per gli investimenti, rendicontandone gli impieghi con gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dal *Regolamento comunale di contabilità*.
7. Il Consiglio del Municipio, nel corso dell'esercizio finanziario, propone le variazioni al Bilancio di Previsione, con lo scopo di far fronte a nuove e impreviste esigenze.
8. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, i Municipi promuovono la valorizzazione del personale assegnato con le modalità più aderenti all'erogazione dei servizi e in coerenza con gli obiettivi dell'Ente comunale in tema di gestione delle risorse umane.
9. I Piani occupazionali del Comune tengono conto delle specifiche esigenze, dei fabbisogni espressi dai singoli Municipi e delle funzioni loro attribuite.

Articolo 54

Funzioni gestionali proprie e delegate dei Municipi

1. I Municipi:

- a) esercitano le funzioni loro riconosciute nel rispetto degli indirizzi generali formulati dagli organi comunali a seconda dei casi competenti;
- b) promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini del Municipio in ordine all'attività del Municipio medesimo e del Comune anche mediante l'interazione con Comitati civici;
- c) svolgono le funzioni di gestione dei servizi attribuiti e le altre funzioni loro delegate;
- d) verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse e a servizio del territorio di competenza;
- e) esercitano funzioni consultive e poteri di iniziativa nei confronti degli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione generale del territorio amministrato;
- f) con riferimento ai servizi pubblici locali, concorrono alla definizione dei fabbisogni con particolare riferimento al territorio del Municipio, degli standard qualitativi attesi e alla verifica dei

risultati conseguiti, anche attraverso la Conferenza dei Presidenti di Municipio di cui all'articolo 57 del presente Statuto;

2. In coerenza con il principio di sussidiarietà e nell'interesse della comunità locale, ai Municipi, nei termini e limiti fissati dal Consiglio comunale, sono attribuite funzioni nei seguenti ambiti:

- a) servizi demografici;
- b) turismo e industria alberghiera;
- c) mercati, fiere e congressi;
- d) attività commerciali e artigianato;
- e) servizi alla persona;
- f) attività educativo-culturali;
- g) attività sportive;
- h) gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio comunale assegnato;
- i) edilizia privata;
- j) verde pubblico e arredo urbano;
- k) sicurezza urbana in relazione in particolare alla presenza sul territorio municipale di un distaccamento di polizia urbana;
- l) rapporti con i cittadini in materia di entrate e lotta all'evasione, con particolare riferimento al Settore Finanze e Oneri Tributari.

Negli ambiti sopra specificati le funzioni proprie dei Municipi sono definite dal *Regolamento comunale sui Municipi*.

3. Funzioni in altri ambiti possono essere delegate ai Municipi con le stesse modalità previste per quelle di cui al punto precedente.

4. La Giunta comunale, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio comunale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione alle funzioni e ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali.

5. Nel piano delle alienazioni comunali è necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio municipale, da esprimere nei termini del *Regolamento comunale sui Municipi*, per l'alienazione di beni immobili di interesse storico-culturale che insistono sul territorio del relativo Municipio.

6. I Municipi, negli ambiti di competenza loro riconosciuti e secondo quanto eventualmente disposto nel *Regolamento comunale sui Municipi*, possono essere titolari di potestà regolamentare concorrente con quella del Comune, cui compete in ogni caso la determinazione dei principi generali della disciplina.

Articolo 55

Funzioni di proposta e consultive dei Municipi

1. I Municipi possono rivolgere agli organi del Comune istanze e proposte di deliberazione su oggetti di interesse del Municipio. L'organo comunale competente adotta le conseguenti determinazioni entro i termini e con le modalità stabilite dal *Regolamento comunale sui Municipi*.

2. I Municipi possono presentare richieste di *referendum* comunale secondo quanto previsto dall'articolo 59, secondo comma, del presente Statuto.

3. I Consigli municipali partecipano alla predisposizione di atti programmatori e di provvedimenti generali attribuiti alla competenza degli organi del Comune, entro i termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti comunali.

Articolo 56

Poteri sostitutivi

1. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di competenze o di servizi attribuiti ai Municipi il Sindaco, previa fissazione di un termine perentorio per provvedere, affida agli organi comunali l'esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti.

Articolo 57

Conferenza dei Presidenti di Municipio

1. È istituita la Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio, composta dai Presidenti di Municipi, o loro delegati, e il Sindaco, o l'Assessore da questi delegato.

2. La Conferenza funge da organo di iniziativa e consultivo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale nelle materie stabilite dal *Regolamento comunale sui Municipi*, che ne disciplina le modalità di convocazione e funzionamento.

Articolo 58

Istanze e petizioni ai Municipi

1. I cittadini possono rivolgere al Municipio istanze e petizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del presente Statuto.

2. I requisiti per la presentazione, la procedura per la trattazione e gli effetti delle petizioni sia individuali che collettive proposte a livello municipale sono determinati dal *Regolamento sulla partecipazione*.

Articolo 59

Iniziativa popolare e referendum

1. L'iniziativa popolare e i *referendum* per deliberazioni, orientamenti o scelte di competenza propria dei Municipi sono disciplinati dalle norme del *Regolamento sulla partecipazione*.

2. I *referendum* dei Municipi sono, comunque, riferiti all'intero territorio del Municipio e sono ammissibili ove le materie sottoposte a *referendum* non siano ricomprese tra quelle sulle quali non può svolgersi l'omologa tipologia di consultazione referendaria a livello comunale.

Articolo 60

Raccordi istituzionali tra Comune e Municipi

1. Il Consiglio del Municipio può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni.

2. Il Presidente di Municipio può partecipare alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni Permanenti e Speciali di questo senza diritto di voto.

3. Il *Regolamento comunale sui Municipi*, al fine di consentire l'informazione e la presentazione di proposte e osservazioni, indica gli atti del Comune di "Nuova Pescara" per i quali è previsto il

parere non vincolante dei Consigli dei Municipi. Del parere è dato conto nel testo delle deliberazioni degli organi del Comune di “Nuova Pescara”.

Articolo 61

Regolamenti di attuazione

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto in ordine ai Municipi, si rinvia ai Regolamenti comunali di attuazione.

Titolo V **ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

CAPO I ***NORME GENERALI***

Articolo 62

Fondamentali organi di governo

1. Sono fondamentali organi di governo del Comune e, pertanto, primariamente investiti del compito di interpretare e perseguire democraticamente gli interessi della Comunità cittadina: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Funzioni, attribuzioni e posizione reciproca degli organi di cui al comma precedente sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 63

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, impronta la propria azione di governo e indirizza la propria organizzazione al metodo della programmazione di cui peculiare espressione è il Documento Unico di Programmazione in quanto presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Il Comune è proiettato nell'opera di valorizzazione ed ampliamento delle istituzioni universitarie esistenti sul territorio, mediante un raccordo continuo con le predette istituzioni, finalizzato ad una migliore coesione fra Città e Università.
4. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legislazione regionale.
5. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
6. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità e al di fuori di essa, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

CAPO II ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Articolo 64

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, quale organo sia di rappresentanza diretta della Comunità cittadina che di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è composto dal Sindaco e da un numero di

Consiglieri fissato dalla legge. La legge determina altresì le modalità di elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali.

2. Sono organi o articolazioni del Consiglio comunale: il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari ed eventuali altri organismi previsti dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.

3. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio medesimo servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplinare la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 65

Compiti del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo deputato a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e a controllarne l'attuazione.

2. Il Consiglio comunale, mediante il coinvolgimento delle sue diverse articolazioni e secondo le procedure fissate dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, esercita tutte le funzioni e adotta tutti gli atti attribuiti ad esso dalla legge e dallo Statuto.

3. L'adozione degli atti e l'esercizio delle funzioni specificatamente riconosciuti in capo al Consiglio comunale non possono essere delegati ad altri organi comunali.

Articolo 66

Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

1. Il *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. In particolare il *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, nel rispetto di quanto già stabilito dal presente Statuto, disciplina:

a) la costituzione e i diritti dei Gruppi consiliari;

b) il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo;

c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle Commissioni consiliari e la procedura di elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari di controllo e garanzia;

d) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;

e) le modalità per la convocazione del Consiglio comunale e il termine per la consegna ai Consiglieri del relativo avviso;

f) la durata e le modalità di svolgimento del Consiglio;

g) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte che devono essere esaminate dal Consiglio;

h) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;

i) il numero dei Consiglieri la cui presenza è necessaria per la validità delle sedute consiliari, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco;

j) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;

- k) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte;
- l) le modalità di gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio comunale e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- m) le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio;
- n) la possibilità, in presenza di situazioni emergenziali o comunque eccezionali, di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni in teleconferenza;
- o) la possibilità per i Consiglieri, ricorrendo tassative, speciali e certificate situazioni personali, di partecipare anche da remoto alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni;
- p) l'elezione e il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

3. Le modifiche del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, su relazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al successivo articolo 67 del presente Statuto.

Articolo 67

Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale: elezione e competenze

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta o dopo la vacanza dell'Ufficio di Presidenza presieduta dal Consigliere Anziano, procede all'elezione nel proprio seno dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è costituito dal Presidente del Consiglio stesso, che lo presiede, e da due Vice-Presidenti.
3. I due Vice-Presidenti, di cui uno rappresentante della minoranza, coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni.
4. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione collegiale del Consiglio comunale a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In caso di esito infruttuoso, si procede, sempre a scrutinio segreto, con votazioni successive a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Prima dell'inizio della votazione, il Presidente Consigliere Anziano dà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.
5. Eletto il Presidente, con successive separate votazioni a scrutinio segreto, da tenersi ai sensi del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, la maggioranza prima e subito dopo la minoranza, procedono all'elezione dei due Vice-Presidenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Prima dell'inizio di ciascuna votazione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, che deve anche precisare i criteri per risalire all'appartenenza del singolo Consigliere alla maggioranza ovvero alla minoranza consiliare.
6. Il Vice-Presidente eletto dalla maggioranza ai sensi del comma precedente svolge stabilmente le funzioni vicarie del Presidente.
7. Il Sindaco, pur partecipando alle votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, non è eleggibile ad alcuna carica dello stesso.
8. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio; predispone il calendario di attività del Consiglio in caso di mancato accordo fra i Capigruppo; organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, fatta eccezione per quelle insorte durante le sedute del Consiglio comunale; propone al Consiglio le modifiche e le

integrazioni al *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

9. Salvo quanto previsto dalla legge, al Presidente del Consiglio comunale è riconosciuto un trattamento economico pari a quello percepito dall'Assessore. Agli altri componenti l'Ufficio di Presidenza sono attribuite le provvidenze previste per legge.

Articolo 68

Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale: mandato e revoca

1. Il Presidente e tutti gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intera consiliatura.

2. Il Presidente e i Vice-Presidenti possono essere revocati dal Consiglio comunale, per gravi motivi, con mozione motivata e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 69

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale:

a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede: ne dirige i lavori e le attività anche avvalendosi dei Vice-Presidenti;

b) predispone, sentiti i Vice-Presidenti, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, tenendo conto delle richieste avanzate dal Sindaco, dalla Giunta, dall'Ufficio di Presidenza o da singoli Consiglieri nei termini e con le modalità previste nel *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*;

c) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

d) attiva e coordina il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;

e) fissa la data delle riunioni del Consiglio e lo convoca consultati il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, fermo restando quanto sancito da altre norme del presente Statuto;

f) apre, dirige, coordina concedendo la parola e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e proclama la volontà consiliare;

g) giudica la ricevibilità dei testi presentati;

h) assicura il corretto svolgimento della seduta ordinando, se del caso, che venga espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi le norme regolamentari ovvero chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta;

i) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;

j) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* insorte durante le sedute del Consiglio, secondo quanto stabilito dal *Regolamento* stesso;

k) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalla cittadinanza, da sottoporre all'attenzione dei Gruppi Consiliari e del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al *Regolamento sulla partecipazione*.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno ricoperte dal Vice-Presidente svolgente funzioni vicarie o, in via successiva, dall'altro Vice-Presidente o dal Consigliere Anziano.

Articolo 70

I gruppi consiliari

1. Sono riconosciuti i gruppi consiliari, quali raggruppamenti di Consiglieri comunali; i Consiglieri comunali eletti in una stessa lista formano un Gruppo, indipendentemente dal loro numero; ogni Gruppo elegge nel suo seno un Capigruppo, il quale rappresenta il Gruppo e partecipa alla Conferenza dei Capigruppo.

2. È costituito il Gruppo Misto, che può essere formato anche da un solo Consigliere, quale aggregazione tecnica e non politica di Consiglieri comunali. Il Gruppo Misto viene regolato allo stesso modo degli altri Gruppi consiliari anche se i suoi componenti non hanno vincolo di solidarietà di Gruppo.

3. I Consiglieri che decidono di uscire dai Gruppi di elezione e di non iscriversi ad uno degli altri Gruppi costituiti, vengono iscritti d'ufficio al Gruppo Misto, se raggiungono almeno il numero di due possono costituire Gruppo autonomo. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.

4. Il Comune, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, assicura ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni la disponibilità dei servizi e assegna ad essi, in maniera adeguata, sedi, mezzi, personale, tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi

5. Le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento dei gruppi nonché quelle per la fornitura agli stessi di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il loro funzionamento sono stabilite dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.

Articolo 71

La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, organo consultivo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, è insediata con atto formale del Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla sua elezione.

2. Essa coadiuva il Presidente, il quale la convoca e la presiede, nel predisporre il calendario dei lavori, l'ordine del giorno del Consiglio e nell'organizzazione dei lavori consiliari.

3. La Conferenza dei Capigruppo assume, ove necessario, la funzione di Giunta per il regolamento del Consiglio.

4. Il *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, nonché con le Commissioni consiliari.

Articolo 72

Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale: ciascun componente ha voto plurimo in relazione alla composizione numerica del Gruppo di appartenenza.
2. Le Commissioni permanenti sono disciplinate quanto al numero, alla rispettiva competenza *ratione materiae* e ai rapporti reciproci e con il Consiglio dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, che deve in ogni caso prevedere sia la Commissione Statuto e Regolamenti sia la Commissione Vigilanza, Garanzia e Controllo. La presidenza di quest'ultima e la presidenza di altre Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, sono riservate a esponenti della minoranza consiliare.
2. Esse rendono pareri obbligatori sugli atti del Consiglio. Inoltre rendono pareri obbligatori per gli atti della Giunta che sono attuazione di atti fondamentali nei termini di legge e per tutti gli altri atti individuati dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.
3. Sono speciali le Commissioni per compiti, fini e periodi più specifici, costituite volta per volta dal Consiglio comunale nei termini del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.
4. Il *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* determina le funzioni e i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Il Presidente insedia immediatamente le suindicate Commissioni consiliari nei termini del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.
6. I Consiglieri comunali possono partecipare alle commissioni di cui non fanno parte senza diritto di voto.
7. I Presidenti di Municipio, nei termini del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, possono partecipare, senza diritto di voto, quando siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse dei Municipi.
8. Nei casi contemplati dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* le Commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati, e documentazioni utili all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Articolo 73

Le Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale può disporre indagini su materie di propria competenza.
2. Il Consiglio comunale, su richiesta motivata di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati, può istituire, nel proprio interno, Commissioni d'indagine su tutte le attività dell'Amministrazione, con facoltà di svolgere accertamenti anche sui fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli uffici comunali. La richiesta di istituzione di Commissioni di indagine, indirizzata al Presidente, deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.
3. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei membri della Commissione, previa determinazione del numero e favorendo comunque la massima rappresentatività dei Gruppi Consiliari. La Commissione è costituita per il 60% (sessanta per cento) dei suoi componenti da Consiglieri Comunali di minoranza e per il 40% (quaranta per cento) da Consiglieri Comunali di maggioranza. La Commissione elegge nella sua prima seduta un Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio comunale, con la delibera istitutiva della Commissione, provvede a indicare il termine finale per il deposito di due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza, salvo accordo sulla stesura di un'unica relazione. Le relazioni saranno oggetto di discussione al primo Consiglio comunale utile.

4. È fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, nonché agli Enti, Aziende e istituzioni da esso dipendenti o, comunque, a partecipazione comunale, di fornire alla Commissione d'indagine tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza opposizione di alcun vincolo. Nell'ipotesi in cui i dati, i documenti e le informazioni richiesti siano coperti da segreto d'ufficio, la seduta del Consiglio comunale nella quale si procede alla discussione della relazione conclusiva dei lavori della Commissione, deve tenersi a porte chiuse. Qualunque Commissario divulghi notizie e informazioni inerenti all'oggetto dell'indagine è immediatamente dichiarato decaduto dall'incarico di Commissario con delibera del Consiglio comunale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

5. Il Consiglio comunale può disporre indagini su materie di interesse comunale anche non strettamente connesse all'attività amministrativa, nominando una Commissione la cui composizione, allargata anche all'eventuale partecipazione di esperti esterni, è demandata al Consiglio stesso.

Articolo 74

Il Comitato per le pari opportunità

1. È costituito il Comitato per le pari opportunità.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) le elette in Consiglio comunale;
 - b) le elette nei Consigli municipali;
 - c) un rappresentante donna dipendente comunale ai sensi del contratto nazionale EE.LL.;
 - d) due rappresentanti delle organizzazioni femminili presenti sul territorio;
 - e) due rappresentanti donne nominate dal Consiglio comunale.
3. Apposito *Regolamento* determina le modalità di elezione, le funzioni e i poteri del Comitato e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 75

Le funzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo, con risoluzioni, mozioni e ordini del giorno.
3. Sono di competenza del Consiglio comunale tutti gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sia da leggi successive, nonché quelli riconosciutigli ai sensi del presente Statuto.
4. Il Consiglio comunale ha competenza inoltre per gli atti e i provvedimenti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri comunali e alla loro surrogazione.

Articolo 76

Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e adottando gli atti fondamentali di cui al secondo comma, dell'articolo 42, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive sue modifiche ed integrazioni. Attraverso tali atti esercita le funzioni fondamentali

per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina tutti gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Il Consiglio, mediante atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, in forza degli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione e adottare risoluzioni o direttive per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi, comunali e municipali, ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali di governo.

4. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività di tutti gli organi comunali e municipali deve uniformarsi al contenuto di tali "direttive"; può eventualmente discostarsene solo sulla base di atti adeguatamente motivati.

5. Il Consiglio indirizza l'attività dell'ente con atti fondamentali di carattere normativo, programmatico e gestionale. Tali atti devono contenere l'individuazione delle finalità da raggiungere, la indicazione delle risorse e gli strumenti da impiegare, elementi per la cui variazione dovrà intervenire nuovamente il Consiglio.

6. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

7. Al Consiglio compete individuare e determinare i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni. Nella individuazione e determinazione dei criteri il Consiglio comunale deve attenersi a inderogabili e motivati principi di responsabilità, imparzialità e competenza.

8. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale e interpretare, in virtù di tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

9. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto e dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

10. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 77

Le funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa sia del Comune che dei Municipi;

b) di istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità stabilite dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, la coerenza dell'attività dei soggetti e organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. Il *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* individua eventuali altre opportune forme di controllo e di esame dell'attività amministrativa e disciplina la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e risoluzioni, nonché l'organizzazione di indagini conoscitive e informative.
5. È istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal *Regolamento di contabilità*, che utilizza le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
6. Il *Regolamento di contabilità* prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Giunta Comunale, alla Commissione consiliare competente e al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco riferisce al Consiglio, con relazioni annuali, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e collabora con il Consiglio comunale, nonché con gli altri organi comunali nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
8. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti e organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, secondo le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti e dal *Regolamento di contabilità*.

Articolo 78

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
4. Nei casi in cui sono previste votazioni separate tra maggioranza e minoranza consiliari, il criterio per risalire all'appartenenza del singolo Consigliere all'una o all'altra è fissato dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio*. Lo stesso *Regolamento* disciplina anche le modalità di svolgimento di tali votazioni.
5. Ogni Consigliere comunale, secondo la procedura stabilita dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio*, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti per i quali sussiste la competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;
 - c) chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dal presente Statuto e dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.

6. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 (trenta) giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.

7. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, ha diritto a ottenere:

a) dagli Uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, o di cui lo stesso è socio, tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del proprio mandato;

b) dal Segretario generale e dalla direzione delle aziende o enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

8. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio sono irrevocabili e sono presentate nei termini di legge al Presidente del Consiglio comunale per iscritto, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci giorni) dal ricevimento dell'atto di dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari secondo quanto previsto dalla legge.

10. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse a una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che il fatto sia riportato a verbale. I casi in cui può considerarsi sussistente il conflitto di interessi sono stabiliti dalla legge.

11. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "Anziano", secondo quanto previsto dalla legge e dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.

12. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalle vigenti norme di legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, Commissioni, Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 79

Decadenza dei Consiglieri comunali e municipali

1. I Consiglieri comunali e municipali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti secondo quanto previsto, rispettivamente, dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* e dal *Regolamento comunale sui Municipi*. È garantito, in ogni caso, il diritto del Consigliere comunale o municipale di far valere le cause giustificative.

2. La decadenza di Consiglieri comunali ovvero municipali è pronunciata dal Consiglio di appartenenza nelle forme previste, rispettivamente, dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* e dal *Regolamento comunale sui Municipi*.

Articolo 80

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali e municipali

1. Nei Consigli comunali e municipali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La sospensione, la conseguente temporanea sostituzione con funzioni di supplenza di Consiglieri comunali e municipali, nonché l'eventuale necessità di surroga per sopravvenuta decadenza sono regolate secondo il disposto del secondo comma, dell'articolo 45, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 81

Adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti la Giunta e per gli ulteriori adempimenti. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i medesimi criteri utilizzati per individuare il Consigliere Anziano, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Nella sua prima seduta il Consiglio comunale prima di procedere all'elezione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 67 del presente Statuto e di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive sue modifiche ed integrazioni.
3. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive sue modifiche e integrazioni.

Articolo 82

Previsioni generali sul funzionamento del Consiglio comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dall'omonimo *Regolamento*, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.
2. Secondo i criteri di programmazione, il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, e comunque, ogni volta che il Presidente lo disponga. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando ne facciano richiesta il Sindaco o un numero di Consiglieri pari a un quinto di quelli assegnati, inserendo nei primi punti all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine non superiore a 20 (venti) giorni decorre dal giorno in cui perviene la richiesta. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
3. Il Consiglio comunale è convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, a tutti i Consiglieri e a altri soggetti cui tale potere è riconosciuto dal presente Statuto e dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.
5. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte sono stabilite dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio*.
6. Il Consiglio delibera di norma con votazione palese. Le votazioni a scrutinio segreto sono limitate ai casi previsti dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
7. Il Consiglio comunale delibera e approva a maggioranza dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
8. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi nei quali, a termini di legge e secondo il *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori e il Segretario generale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale. Altresì, nei termini del *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, egualmente senza diritto di voto, i Presidenti di Municipio ed eventualmente altri soggetti degli organi di governo dei Municipi medesimi.
10. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario generale e dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

CAPO III

II SINDACO E LA GIUNTA

Articolo 83

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale; nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco.
3. Delle nomine degli Assessori e degli incarichi conferiti agli stessi il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Entro 30 (trenta) giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale* disciplina le procedure per l'approvazione del relativo documento e per la verifica dell'attuazione periodica dello stesso.
5. In coerenza con le linee programmatiche di cui al comma precedente e con gli obiettivi in queste prefissati, il Sindaco conferisce specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza. Le deleghe sono conferite di norma per settori organici di materie.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori così come modificarne gli incarichi, fornendone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. In caso di revoca e nelle altre ipotesi previste dalla legge di cessazione dalla carica di Assessore o di dimissioni dalla stessa, il Sindaco provvede, entro 30 (trenta) giorni, alla sostituzione dandone comunicazione al primo Consiglio comunale utile.

Articolo 84

Il Vice-Sindaco

1. Il Sindaco attribuisce in via permanente al Vice-Sindaco funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, quest'ultimo è sostituito dall'Assessore indicato dal Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano d'età.

Articolo 85

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori nel limite massimo previsto dalla legge. Nessuno dei due sessi può avere una rappresentanza tra gli Assessori inferiore a 3 (tre).
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica previsti dalla legge. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Articolo 86

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali secondo modalità stabilite dal *Regolamento interno della Giunta*, che la stessa adotta con propria deliberazione.
2. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale ne fissa l'ordine del giorno. Essa delibera a maggioranza dei votanti e con voto palese salvo nei casi precisati dal *Regolamento interno della Giunta*; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta medesima. Nelle modalità e nei termini stabiliti dal *Regolamento interno della Giunta*, in aggiunta al Segretario generale possono prendere parte alle sedute della Giunta dirigenti, funzionari, Presidenti dei Municipi, esperti ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ai fini delle deliberazioni da assumere.
5. La Giunta esercita attività di impulso e di proposta nei riguardi del Consiglio comunale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio espressi sulla base del programma amministrativo e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività.
6. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio comunale e non demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, agli organi di

decentramento, al Segretario generale e ai dirigenti e funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

7. La Giunta adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei 60 (sessanta) giorni successivi, pena la decadenza.

Articolo 87

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario generale, in relazione alle sue competenze.

2. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 88

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco ha la rappresentanza istituzionale, legale e politica del Comune e sovrintende, anche impartendo direttive e avvalendosi della collaborazione di Assessori e del Segretario generale, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti dell'ente comunale.

3. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Sindaco attua gli obiettivi indicati nel documento recante le linee programmatiche e, in coerenza con queste, persegue gli indirizzi politico-amministrativi espressi dal Consiglio comunale. Esprime l'unità di indirizzo politico e amministrativo che promana dalla Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico; assicura la rispondenza dell'attività amministrativa agli atti d'indirizzo approvati dal Consiglio comunale.

4. Il Sindaco, nel rispetto di funzioni e responsabilità della dirigenza legislativamente fissate, esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze ai sensi della normativa vigente.

6. Quale Ufficiale del Governo il Sindaco, in particolare, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

7. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di quest'ultimo quale Ufficiale del Governo così come definite dalla legge.

8. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, il Sindaco:

- a) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali, società partecipate e istituzioni;
 - b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e di alta specializzazione.
10. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Articolo 89

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni da parte degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 267/2000, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 90

Gli Assessori

1. Gli assessori coadiuvano il Sindaco nel perseguimento di indirizzi e nella realizzazione di progetti.
2. Ciascun Assessore, sulla base del documento programmatico presentato dal Sindaco e approvato dal Consiglio, degli indirizzi consiliari, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, contribuisce, di concerto con i dirigenti competenti per materia e con il Segretario generale, all'elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), sulla cui attuazione vigila e risponde personalmente al Sindaco e alla Giunta.
3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il *quorum* per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Articolo 91

Dimissioni e sostituzione degli Assessori

1. Le dimissioni di uno o più Assessori vanno presentate al Sindaco. Le dimissioni hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.
2. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro 30 (trenta) giorni, dandone motivata comunicazione al primo Consiglio utile.

Articolo 92

Decadenza della Giunta, cessazione dalla carica del Sindaco e scioglimento del Consiglio

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
2. Allorché si abbia impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tali ipotesi, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Nel caso di dimissioni del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Articolo 93

Principi generali

1. Il *Regolamento degli uffici e dei servizi* disciplina l'ordinamento generale, l'organizzazione e le attribuzioni degli uffici e dei servizi in stretta aderenza ai principi di professionalità, responsabilità, autonomia, buon andamento, imparzialità, buona fede, economicità di gestione, efficacia ed efficienza, trasparenza e massima semplificazione dei procedimenti. Alla potestà regolamentare comunale sono demandati in particolare:

- a) la determinazione delle linee fondamentali della struttura organizzativa dell'Ente;
- b) l'individuazione delle responsabilità di direzione delle strutture organizzative e il modo di conferimento della titolarità delle medesime.

2. La disciplina dettata dal *Regolamento degli uffici e dei servizi* si conforma al principio secondo cui spetta agli organi di governo la funzione di indirizzo e di controllo, intesa quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre ai dirigenti responsabili spetta la funzione di gestione amministrativa, vale a dire il compito di definire le conseguenti azioni e misure operative da attuarsi secondo i criteri di proporzionalità, buona fede, trasparenza, professionalità e responsabilità.

3. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni di personale ai Municipi. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici così come il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti e al personale assegnati ai Municipi sono disciplinati dal *Regolamento degli uffici e dei servizi*.

Articolo 94

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il *Regolamento degli uffici e dei servizi* può prevedere la costituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Articolo 95

Organizzazione amministrativa e gestione del personale

1. L'organizzazione amministrativa del Comune, in forza delle previsioni del *Regolamento degli uffici e dei servizi*, è articolata e raggruppata secondo criteri di funzionalità operativa e livelli di coordinamento.

2. L'organizzazione del lavoro del personale comunale, inoltre, è improntata ai seguenti criteri e finalità:

- a) costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni;
- b) rapidità e semplificazione degli interventi;
- c) contenimento dei costi;
- d) ampliamento dell'area ed estensione dell'arco temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte;

e) elevata flessibilità delle strutture e del personale e massima collaborazione tra gli uffici.

3. Con le modalità e i criteri precisati dal *Regolamento degli uffici e dei servizi*, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. Il Comune assicura a tutti i dipendenti le condizioni per la loro formazione e valorizzazione professionale, al fine di maggiormente qualificare la propria offerta di servizi e, in ragione del miglioramento delle prestazioni, di contenerne i costi complessivi.

Articolo 96

Il Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune e dei Municipi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario generale inoltre:

a) nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti di legge il Sindaco abbia nominato il Direttore generale;

b) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione;

c) roga, su richiesta del Comune, i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;

d) allorché non sia nominato il Direttore generale, convoca e presiede la Conferenza dei dirigenti; il funzionamento, la composizione e le attribuzioni della Conferenza dei dirigenti sono stabiliti dal *Regolamento degli uffici e dei servizi*;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 97

Il Vice-Segretario generale

1. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 98

Il Direttore generale

1. Il Comune può dotarsi della figura del Direttore generale secondo le previsioni di legge e i criteri stabiliti dal *Regolamento degli uffici e dei servizi*.

2. Il *Regolamento degli uffici e dei servizi* può prevedere, nell'ambito della Direzione generale, posizioni da Vice-Direttore generale e da Direttore operativo.

Articolo 99

I dirigenti

1. Ai dirigenti è attribuita l'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché in forza dell'adozione di atti in grado di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
2. In ossequio al principio di separazione tra sfera politica e sfera gestionale, dall'ambito di attribuzione dei dirigenti restano esclusi, in ogni caso, gli atti che costituiscono esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.
3. I dirigenti, in particolare, organizzano e dirigono le strutture comunali alle quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal *Regolamento degli uffici e dei servizi*. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività svolta dalle stesse.
4. Il *Regolamento degli uffici e dei servizi* disciplina il conferimento e la revoca ai dirigenti della titolarità degli uffici. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene con atto motivato del Sindaco e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma, mentre la revoca degli incarichi dirigenziali ha luogo nei casi e nei modi di legge.
5. Alle norme del *Regolamento degli uffici e dei servizi* è rimessa inoltre la definizione delle modalità di coordinamento tra i dirigenti e la rispettiva figura apicale, vale a dire il Segretario Comunale ovvero il Direttore generale, se nominato. Tale figura apicale deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le varie strutture operative in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune e dei Municipi.
6. Ai dirigenti spettano inoltre l'adozione degli atti loro delegati dal Sindaco e tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.
7. I dirigenti esplicano le funzioni proprie in piena autonomia e indipendenza nell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
8. I dirigenti sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti. Le forme di pubblicità dei risultati sono disciplinate dal *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*.
9. La competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio spetta ai dirigenti. Il *Regolamento degli uffici e dei servizi* può stabilire i casi in cui i dirigenti dovranno sentire il parere non vincolante della Giunta, qualora il Sindaco, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per il governo dell'Ente.
10. Nei casi e nei modi previsti dalla legge è possibile costituire, secondo i criteri di conferimento e i limiti previsti dal *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la qualifica da ricoprire, contratti di lavoro a tempo determinato per il conferimento di funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica.

TITOLO VII SERVIZI E FORME DI COLLABORAZIONE

Articolo 100

Servizi Pubblici

1. Ai sensi del presente articolo è servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze e istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza.
2. L'Amministrazione comunale organizza e gestisce le diverse tipologie di servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e dal diritto dell'Unione europea, prescegliendo, sulla base di qualificata motivazione ai sensi della normativa vigente, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello che più sia idoneo a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità con piena valorizzazione dei criteri di efficienza, efficacia, semplificazione procedimentale, economicità, pubblicità, partecipazione, trasparenza e tutela degli utenti.
3. Il Comune promuove e favorisce l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici in ambito territoriale adeguato secondo i principi di solidarietà ed economicità.
4. Al *Regolamento comunale sui servizi pubblici* è rimessa la disciplina attuativa con particolare riguardo alla vigilanza e ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi ai sensi della normativa vigente.

Articolo 101

Collaborazione con altri enti

1. L'Amministrazione comunale, fermo quanto indicato all'articolo 7 del presente Statuto, adotta il metodo e la politica della collaborazione, della cooperazione e dell'integrazione dell'azione con altri enti, avendo particolare riguardo a Province e Comuni, ai fini del migliore svolgimento di funzioni, erogazione o gestione di servizi determinati, definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi.
2. L'attività coordinata di cui al comma precedente si esplica attraverso la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi, la conclusione di accordi di programma e l'utilizzo di ogni altro strumento consentito dalla legge. Il Comune attiva gli strumenti di collaborazione e integrazione con altri enti e aderisce ad essi secondo le modalità e i criteri definiti dal *Regolamento comunale sui servizi pubblici*.
3. Le convenzioni, gli atti istitutivi di consorzi, gli accordi di programma e gli altri atti costitutivi di forme di collaborazione devono prevedere gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 102

Principi e gestione del patrimonio

1. L'ordinamento economico-finanziario e contabile del Comune e dei Municipi è disciplinato dal *Regolamento di contabilità* nei limiti previsti dalla legge.
2. In adesione ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile, l'acquisizione e l'impiego delle risorse si ispirano ai principi della coerenza e dell'adeguatezza rispetto alle funzioni e ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità e della veridicità.
3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando programmi e attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità di scelte e procedimenti, l'efficiente impiego di tali mezzi.
4. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio e sotto la supervisione del Segretario generale o, se nominato, del Direttore generale, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni e alienazioni si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
5. Parte significativa della gestione del patrimonio dell'Ente è in ogni caso finalizzata a soddisfare esigenze e funzioni di natura sociale.
6. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazioni del Consiglio comunale e dalla Giunta comunale adottate nei casi e nei modi stabiliti dal *Regolamento di contabilità*. Il Sindaco relaziona annualmente al Consiglio Comunale sull'andamento della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Articolo 103

Autonomia impositiva e finanziaria

1. Nell'ambito della legislazione in materia di finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. Esercita, con le forme e nei termini previsti dal *Regolamento di contabilità*, i poteri impositivi attribuiti dalla legge, determinando, per quanto di sua competenza, imposte, tasse e tariffe. L'istituzione, la soppressione e la regolamentazione di imposte, tasse e tariffe nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile hanno luogo comunque con deliberazione consiliare.
2. Le tariffe, quale corrispettivo dei servizi resi al pubblico, sono fissate avendo come obiettivi l'equilibrio di gestione dei servizi pubblici e il miglioramento delle prestazioni erogate.
3. Nelle determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi l'Amministrazione comunale tiene conto delle capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione. Nei casi e termini

del *Regolamento di contabilità* il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali si ispira a criteri di equità e di giustizia in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

4. I servizi di tesoreria e di riscossione delle entrate tributarie sono svolti in base alla legge, e per ogni ulteriore aspetto disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, dal *Regolamento di contabilità*.

5. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, alla cui titolarità non partecipano i Municipi.

6. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Articolo 104

Bilanci e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al *Regolamento di contabilità*.

2. Il Comune adotta annualmente, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, il proprio programma pluriennale, secondo la disciplina contenuta nel *Regolamento di contabilità*. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. Il *Regolamento di contabilità* prevede iniziative e forme atte a garantire ampia conoscibilità e pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici della programmazione economico-finanziaria predisposta annualmente dall'Ente in sede di predisposizione del bilancio.

3. Alla relazione vengono allegati il programma pluriennale degli investimenti e ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.

4. Il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale e i documenti ad essi collegati sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, la fissazione dei termini al riguardo, nel rispetto della legge, è rimessa al *Regolamento di contabilità*. La predisposizione del bilancio di previsione annuale deve assicurare idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

5. Il Consiglio delibera in seduta pubblica, in apposita sessione, i documenti di bilancio e contabili di cui al comma precedente entro il termine fissato dalla legge. L'approvazione di detti documenti soggiace agli aspetti procedurali fissati dal *Regolamento di contabilità*, e comunque avviene:

- a) previa istruttoria nella competente Commissione consiliare;
- b) tenendo conto delle risultanze emerse a seguito delle procedure relative al bilancio partecipativo di cui all'articolo 21 del presente Statuto;
- c) a seguito di eventuali udienze pubbliche finalizzate a raccogliere proposte e osservazioni di forze sociali, economiche e culturali operanti nella città;
- d) acquisite le indicazioni dei Consigli municipali.

6. Le procedure da seguire in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini sono previste nel *Regolamento di contabilità*.

Articolo 105

Gestione finanziaria

1. La conformità agli atti di programmazione e il rispetto del principio della copertura finanziaria caratterizza ogni aspetto della gestione finanziaria del Comune e dei Municipi.
2. Ogni deliberazione comportante impegno di spesa può essere adottata solo previa attestazione, da parte del dirigente responsabile competente, della sussistenza di sufficiente copertura finanziaria.
3. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Articolo 106

Controllo e rendiconto di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel *Regolamento di contabilità*.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
4. La Giunta allega al rendiconto la relazione del collegio dei revisori contabili nonché una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi stabiliti, e ai costi sostenuti.

Articolo 107

Revisione contabile

1. Il Collegio dei revisori contabili, quale organo di revisione economico-finanziaria, è composto da tre componenti, i quali adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, rispondono della veridicità delle loro attestazioni e sono tenuti al rispetto del principio di riservatezza di fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
2. Il Collegio dei revisori contabili secondo le disposizioni del *Regolamento di contabilità* collabora con il Consiglio comunale e i Consigli municipali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
3. L'organo di revisione economico-finanziaria, in particolare:
 - a) esercita in modo continuativo la vigilanza sulla regolarità contabile, economica, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni;
 - b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio;
 - c) fornisce al Consiglio e ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo;
 - d) riferisce al Sindaco, che ne informa immediatamente il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
4. In sede di redazione della relazione, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e partecipa all'Assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e alle sedute della commissione consiliare competente.

6. I requisiti, le incompatibilità, il procedimento di nomina o elezione, la durata in carica e l'eventuale rieleggibilità, la sostituzione, i casi e le modalità di revoca, gli ulteriori compiti, i poteri e i compensi dei membri del Collegio dei revisori contabili sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, dal *Regolamento di contabilità*.

TITOLO IX REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 108

Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri comunali, dai Consigli municipali secondo quanto fissato nel *Regolamento comunale sui Municipi* o dai cittadini di “Nuova Pescara”.
2. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità e i poteri anche di controllo dei promotori delle proposte di revisione dello Statuto presentate dai cittadini sono disciplinati del *Regolamento sulla partecipazione*.
3. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate dalla competente Commissione consiliare e dal Consiglio comunale nei termini e secondo le modalità fissate nel *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.
3. Le proposte di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati: in quest’ultima ipotesi, il termine tra la prima e la seconda votazione è fissato dal *Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*.
4. La proposta di revisione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che resta in carica il Consiglio che l’ha respinta.
5. Le proposte di abrogazione totale o parziale di articoli, in genere, devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di nuove norme allorquando il venir meno della disciplina oggetto di abrogazione comporta l’insorgere di una lacuna normativa.
6. Le proposte di revisione dello Statuto comportanti modifiche delle disposizioni riguardanti i Municipi possono essere poste in votazione solo previa acquisizione del parere dei Consigli dei Municipi coinvolti, da rendersi nei termini e con le procedure stabilite nel *Regolamento comunale sui Municipi*; dette norme regolamentari possono fissare altre ipotesi nelle quali prima di procedere a modifiche statutarie è necessario acquisire il parere di tutti o solo di alcuni Consigli dei Municipi.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 109

Entrata in vigore e vigenza

1. In forza del disposto del secondo comma, dell'articolo 15, del D. Lgs. 267/2000, il presente Statuto, approvato in testo conforme da parte di tutti i Consigli dei Comuni coinvolti nel processo di fusione, entra in vigore, espletati gli adempimenti e soddisfatti i requisiti e le formalità di legge, con l'istituzione del Comune di "Nuova Pescara", e resta vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito.

Articolo 110

Norme transitorie regolamentari

1. Nel rispetto di quanto previsto dai commi ventesimo e quarantesimo, dell'articolo 1, della Legge della Regione Abruzzo 17 marzo 2023, n. 13, gli organi del Comune di "Nuova Pescara", entro sei mesi dalla loro elezione, adottano i seguenti regolamenti comunali: *Regolamento di contabilità, Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, Regolamento degli uffici e dei servizi*. Nello stesso termine viene adottato il *Regolamento comunale sui Municipi*.

2. Ai sensi del disposto del quarantunesimo comma, dell'articolo 1, della Legge della Regione Abruzzo 17 marzo 2023, n. 13, tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei Comuni medesimi, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del Commissario o degli organi del Comune di nuova istituzione.

3. I regolamenti previsti dal presente Statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'elezione del Consiglio comunale di "Nuova Pescara".

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto e fatto salvo quanto disposto al secondo comma di questo stesso articolo, continuano ad applicarsi, nelle materie a essi demandate, le norme regolamentari vigenti presso il Comune di Pescara al momento di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili e in quanto riferiti ad esigenze di disciplina unitaria e non frazionabile secondo i diversi territori dei Comuni all'origine del processo di fusione.

Articolo 111

Prima elezione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale

1. In fase di prima attuazione del presente Statuto, entro 30 (trenta) giorni dall'elezione del Consiglio comunale di "Nuova Pescara", il Consigliere Anziano convoca il Consiglio comunale stesso per l'elezione del relativo Ufficio di Presidenza.

2. Fino all'approvazione delle norme regolamentari sull'elezione e sul funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, il Consigliere Anziano e l'Ufficio di Presidenza applicano le norme e i principi già vigenti nel cessato Comune di Pescara.

Articolo 112

Prima elezione delle Figure di garanzia

1. Alla prima elezione delle Figure di garanzia di cui al Titolo III del presente Statuto si procede entro 180 (centottanta) giorni dall'elezione del Consiglio comunale di "Nuova Pescara".
2. Fino all'entrata in vigore del *Regolamento sulle Figure di garanzia* un'apposita delibera programmatica del Consiglio, adottata prima dell'elezione delle Figure di garanzia di cui al Titolo III del presente Statuto, provvede a definire gli essenziali aspetti organizzativi e funzionali per l'avvio dell'attività di detti organismi.

Articolo 113

Ufficio per la transizione digitale

1. All'avvio della prima consiliatura è costituito l'*Ufficio per la transizione digitale* preposto all'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea e alla riduzione, per quanto di competenza dell'Ente, del divario digitale (*digital divide*). L'ufficio, che opera sotto la diretta responsabilità della Giunta, ha altresì il compito di promuovere tutti gli strumenti atti a favorire l'inclusione digitale, a partire dall'alfabetizzazione digitale delle fasce sociali più in difficoltà nell'accedere alle nuove forme di erogazione e utilizzo dei servizi.
2. L'*Ufficio per la transizione digitale* si adopera per la predisposizione e il miglior funzionamento di tutti i canali di immediata comunicazione e interazione con valore legale tra Amministrazione e cittadini.
3. Il *Regolamento degli uffici e dei servizi* può prevedere ulteriori compiti e poteri dell'*Ufficio per la transizione digitale* anche ai sensi e ai fini dell'art. 17, del primo comma, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse norme regolamentari, se reputato necessario, possono protrarre l'esistenza dell'Ufficio nelle consiliature successive anche alla luce del disposto legislativo poc'anzi richiamato.
4. Con cadenza semestrale, la Giunta relaziona al Consiglio comunale, in seduta pubblica, sui risultati conseguiti e sulle strategie adottate per la transizione digitale.

Articolo 114

Ufficio per l'attuazione e il monitoraggio degli istituti di partecipazione

1. All'avvio della prima consiliatura è costituito l'*Ufficio per l'attuazione e il monitoraggio degli istituti di partecipazione* preposto alla verifica della pronta attuazione degli istituti di partecipazione di cui al Titolo II del presente Statuto e al monitoraggio della relativa funzionalità.
2. L'Ufficio, che opera sotto la diretta responsabilità della Giunta, rende pareri, elabora relazioni con cadenza periodica e formula eventuali proposte migliorative in materia.
3. Il *Regolamento degli uffici e dei servizi* può prevedere ulteriori compiti e poteri dell'*Ufficio per l'attuazione e il monitoraggio degli istituti di partecipazione*. Le stesse norme regolamentari, se reputato necessario, possono protrarne l'esistenza nelle consiliature successive.
4. Con cadenza semestrale, la Giunta relaziona al Consiglio comunale, in seduta pubblica, sui risultati conseguiti e sulle strategie adottate in materia di attuazione e di funzionalità degli istituti di partecipazione.

Articolo 115

Prima nomina dell'organo di revisione contabile

1. Conformemente a quanto previsto dal trentanovesimo comma, dell'articolo 1, della Legge della Regione Abruzzo 17 marzo 2023 n. 13, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di "Nuova Pescara", le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.

Articolo 116

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Statuto, restano applicabili le disposizioni del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre disposizioni in materia di enti locali comunali previste dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 1

All'art 11 della bozza di statuto

“La blasonatura dello scudo sannitico è monopartita. L'elemento centrale è il ponte a due archi e tre appoggi simboleggianti i tre Comuni unificati di Pescara, Montesilvano e Spoltore, con i due fiumi che ne delimitano il territorio, il Pescara e il Saline, che fluiscono in riviera nel mare ondeggiante. In alto, le tre cime richiamano sia con valore simbolico le città unificate, sia iconograficamente le vette della Majella con la sua valenza di montagna madre”

ALLEGATO 2

All'art 11 della bozza di statuto

. Il "Gonfalone di Città", è rappresentato dal drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro "Città di Nuova Pescara".

. Il motto nel cartiglio posto al di sotto dello stemma, "Ab Aterno in aeternum", ricorda il fluire nel tempo delle acque sorgive del fiume che ha dato il nome al territorio e il suo perpetuarsi nella storia in continuità".